



0000202 | 19/07/2017
CAL_MARCHE | A



CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTEI DEI CONTI



0002429-23/06/2017-SC_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di ASCOLI PICENO - Vs. nota prot. n. 145 del 18/05/2017

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.65/2017/PAR approvata nell'adunanza del
22/06/2017 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Carlo SERRA
Dn Carlo SERRA



Del. n. 65/2017/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017,

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere	Pasquale PRINCIPATO – Componente
Consigliere	Mario GUARANY – Componente
Primo Referendario	Marco DI MARCO - Componente
Primo Referendario	Fabrizio CERIONI - Componente relatore

PARERE

COMUNE DI ASCOLI PICENO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZ.AUT./2009/INPR, in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;



VISTA la richiesta di parere del Comune di Ascoli Piceno trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali in data 17 maggio 2017, con nota prot. n. 145/CAL/MARCHE/P;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna;

UDITO il relatore, Primo Ref. Fabrizio Cerioni;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno – con istanza trasmessa alla Sezione tramite il Consiglio delle Autonomie Locali con la nota in epigrafe - ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto «l'interpretazione ai fini della corretta applicazione» dell'art. 28 del CCNL Comparto Enti Locali del 14 settembre 2000, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 10-bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 nonché dell'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639), riguardo alla rimborsabilità da parte dell'ente locale ai propri dipendenti di somme ulteriori rispetto «all'importo [delle spese] quantificato dal Giudice» contabile nella sentenza di assoluzione dalla responsabilità amministrativa.

DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, preliminarmente all'esame del merito occorre verificare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie e la deliberazione 54/CONTR/2010, quest'ultima richiamata dalla deliberazione 3/AUT/2014/QMIG, della Sezione delle autonomie, hanno definito gli indirizzi generali ed i limiti per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile.

1.2. Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche con propria Deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), ha chiarito i principi generali ed i criteri per la corretta attivazione della funzione consultiva.



2. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, la richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente - ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato: nella specie il Comune di Ascoli Piceno.

3. Per quanto invece concerne la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo la sezione osserva quanto segue).


3.1. La funzione consultiva della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, può esplicarsi della sua materia della contabilità pubblica.

3.2. La giurisprudenza contabile sopra richiamata ha chiarito che la funzione consultiva può esplicarsi, innanzi tutto, negli ambiti che costituiscono il nucleo originario della materia della «contabilità pubblica», cioè la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

3.3. In particolare, le Sezioni Riunite della magistratura contabile, accogliendo un'interpretazione dinamica della locuzione «contabilità pubblica» hanno ritenuto ammissibile quei quesiti che prospettano una questione finalizzata all'individuazione dei limiti dei divieti posti da norme di settore strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica (ad esempio i quesiti relativi alle assunzioni ed ai limiti di spesa per il personale, quelli relativi ai limiti per il conferimento di incarichi dirigenziali esterni, etc).

4. Ciò premesso, il collegio ritiene che la fattispecie sottoposta all'esame sia estranea all'ambito oggettivo della contabilità pubblica come definito dalle richiamate deliberazioni.

4.1. Nonostante il Comune di Ascoli Piceno abbia sostenuto che le questioni poste abbiano carattere generale ed attengano «a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo in una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 31 D.L. 1.07.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni Regionali di controllo» e rimarcato che «Tale locuzione comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica anche " i quesiti che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento



della finanza pubblica... contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"» e che, in ultima analisi, «il quesito abbia diretta attinenza alla corretta gestione del bilancio dell'ente locale posto che le spese legali, qualora sostenute dall'ente, rappresentano elementi negativi del conto economico», l'afferenza di questioni quali quelle prospettate alla materia della finanza pubblica è stata ripetutamente esclusa dalle fondamentali decisioni della Sezione Autonomie, richiamate in premessa, con cui sono stati tracciati i limiti delle funzioni consultive di questa Corte.

4.2. Appare di tutta evidenza infatti come il quesito risulti estraneo alle materie di contabilità pubblica in senso proprio e stretto (afferenti la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli), ma riguardi essenzialmente la disciplina del rapporto contrattuale tra il Comune ed in propri dipendenti come ormai chiarito da un costante orientamento delle Sezioni Centrali e Locali di Controllo (deliberazione 5/AUT/2006, e in senso conforme: deliberazione Sez. Controllo Campania 249/2015/PAR; deliberazione Sez. Controllo Marche 81/2016/PAR; deliberazione Sez. Controllo Campania 38/2016/PAR; deliberazione Sez. Controllo Campania 57/2017/PAR; deliberazione Sez. Controllo Abruzzo 15/2017/PAR; Sez. Controllo Abruzzo 97/2017/PAR).

4.3. Proprio la presenza di pronunce di organi giurisdizionali diversi in materia è stato ritenuto «sintomatico dell'estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica» (3/AUT/2014/QMIG).


4.4. A fortiori, giova richiamare il costante orientamento della Sezione secondo cui la funzione consultiva non può risolversi in una generale attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia modalità di coamministrazione rispetto a scelte che sono rimesse in via esclusiva all'ente richiedente.

5. Alla luce di quanto sopra argomentato il Collegio ritiene che il suesteso quesito sottoposto all'esame della Sezione dal Sindaco di Ascoli Piceno non possa ritenersi accoglibile.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.


ORDINA



Alla Segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio delle Autonomie Locali e al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017.

Il relatore
Fabrizio CERIONI



Il Presidente
Maurizio MIRABELLA




Depositata in Segreteria in data 22 GIU. 2017

Il direttore della Segreteria

Carlo SERBA


CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 65680317 del 23/06/2017